

**Domanda:** Nel corso di episodi di maltrattamento si procede spesso al sequestro di animali di affezione e/o da reddito. Poichè occorre trasferire gli animali e non si individuano affidatari disponibili, a chi compete farsi carico degli animali? Ed in base a quale norma? Considerando che il dpr 31/07/79 attribuisce ai Comuni compiti in materia ed il sindaco è l'autorità sanitaria locale, con poteri decisionali e coercitivi, è legittimo attribuire l'intervento al comune, che dovrà individuare un idoneo sito e sostenere i costi in prima battuta?

**Risposta (a cura dell'Avv. Carla Campanaro – Ufficio Legale LAV):** Per quanto riguarda la custodia dei beni sotto sequestro preventivo e probatorio occorre premettere come il legislatore sia stato assai laconico in ordine alle attività e modalità di custodia e delle forme in cui essa deve essere attuata, in particolare quando ad essere sequestrati non siano documenti o altri beni facilmente conservabili presso gli uffici del Tribunale, ma appunto, come nel caso che ci interessa, si tratti di animali.

Ed infatti il legislatore del 2004 essendo ben conscio di tali esigenze, ha stabilito nella legge 189 del 2004 all'articolo 3 l'inserimento dell'art 19 quater disp coord trans c.p. (affidamento animali sequestrati) secondo cui *gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.*

Ciò detto, considerate le esigue forze delle associazioni animaliste, che di fatto non possono per mancanza di fondi propri surrogarsi allo Stato nel mantenimento di un ingente numero di animali, basti pensare ad un sequestro di un allevamento di bovini o di un canile quanto impegno in termini economici richiede, occorre individuare l'ente pubblico di riferimento che si faccia carico di tale impegno.

In base al D.P.R. 31 marzo 1979 Articolo 3 : *E' attribuita ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del DPR 24 luglio 1977 n.616, la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico". Tale disposto obbliga di fatto il Sindaco all'attività di controllo e vigilanza anche su tutte le strutture di ricovero per animali, sia in ambito gestionale che strutturale, in considerazione della normativa amministrativa, sanitaria, urbanistica, ambientale e relativa al benessere degli animali. E' anche il Comune, che su parere del Servizio Veterinario AUSL, rilascia o nega l'autorizzazione all'esercizio*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

dell'attività di canile ( D.P.R 320/54 ), assumendosene di fatto tutte le responsabilità. Dunque in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale, di cui risulta responsabile, oltre che sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercitando così la tutela delle specie di animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Inoltre in base al D. P. R 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisionali e coercitivi ( es. ordinanze, sequestro, confisca ecc ) di gran lunga superiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio AUSL che ha funzioni di vigilanza con facoltà di comminare sanzioni o emettere diffide, se del caso svolgendo un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco. In definitiva il Sindaco in base al combinato disposto delle norme citate, può ritenersi responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, con conseguente necessità di provvedere in caso di sequestro degli stessi, vantando una posizione di garanzia ed un obbligo di agire nei confronti degli animali sul proprio territorio rilevante da un punto di vista penale; vale la pena in ultimo rilevare che al custode giudiziario va accordata un'indennità dal Tribunale in attesa di rivalersi sull'indagato ai sensi del testo Unico delle Spese di Giustizia art 168 Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia 1. *La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede, mentre dal combinato disposto degli art.li 259 c.p.p. ed 81 ed 82 disp. att. c.p.p. si ricavano gli obblighi e le responsabilità dei custodi giudiziari.*

*Pubblicato 1 novembre 2009*

Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di normativa a difesa degli animali segnaliamo il volume  
**"Tutela Giuridica degli Animali"**  
edizione 2008 di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> )

